

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 44/2022 del 19/10/2022

OGGETTO: affidamento del servizio televisivo relativo alla realizzazione e messa in onda in diretta del Rally 41° Trofeo Villa d'Este ACI Como (CIG Z64383B942). Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Considerata la volontà dell'Ente di promuovere il Rally “41° Trofeo Villa d'Este ACI Como” in programma nei giorni 21/22 ottobre 2022 sul territorio lariano;

Considerato che, oltre a essere una competizione sportiva, la manifestazione risulta essere un evento in grado di coniugare l'aspetto culturale e turistico, in grado di promuovere il rilancio economico e sociale di un territorio che rappresenta uno dei punti strategici per l'economia della zona;

Valutata la proposta ricevuta da Espansione TV in data 3 ottobre 2022 (**doc.a**), di partecipazione ai costi di produzione per la realizzazione e messa in onda in diretta del 41° Trofeo Villa d'Este ACI Como, della durata di circa 2 ore e 30 minuti, in onda il 21 ottobre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.30, per l'importo complessivo di euro 2.500,00 + IVA;

Dato atto che l'art. 1, comma 2 del D.L. 76 del 2020, così come modificato in sede di conversione dalla Legge 120 del 2020 prevede che *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

Considerato che il suddetto operatore rappresenta una delle emittenti di maggiore diffusione a livello locale e regionale, anche secondo quanto risulta dal report annuale relativo agli ascolti delle televisioni locali registrato da Auditel s.r.l e



Automobile Club Como

liberamente consultabile sul sito del suddetto soggetto (<https://www.auditel.it/ascolti/>);

Considerato, pertanto, che l'operatore economico conosce profondamente le esigenze dell'Ente e che la scelta di rivolgersi a un altro operatore economico potrebbe non assicurare i medesimi risultati fino ad oggi conseguiti;

Considerato, infatti, l'ottimo grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali, anche in considerazione del positivo riscontro ottenuto dalle precedenti iniziative pubblicitarie;

Considerato che, per le ragioni di cui sopra, la prestazione assume il carattere della infungibilità e, per tale ragione, si ritiene di derogare al principio della rotazione, di cui alle Linee Guida ANAC n. 4;

Considerato che anche la giurisprudenza amministrativa osserva come *“Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”* (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 500);

Dato atto che l'Ente, coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, nonché dall'art. 90, comma 9 del D.lgs 81 del 2008, ha effettuato le dovute verifiche e non emergono irregolarità dalla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) e dalla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC;

Considerato che l'Impresa riferisce di non essere iscritta al MEPA e che, pertanto, non è possibile per l'Ente procedere alla stipula di una Trattativa Diretta, né è possibile – per le ragioni viste sopra – rivolgersi ad un altro operatore economico;

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DETERMINA

di affidare a Espansione S.r.l. (P.IVA 01418710131) – PEC: expansionetv@pec.it la realizzazione della diretta del Rally 41° Trofeo Villa d'Este ACI Como, nei termini indicati nell'offerta presentata (doc. a);

di affidare il servizio per € **2.500,00 oltre IVA** per la partecipazione ai costi di produzione per la realizzazione e messa in onda in diretta del 41° Trofeo Villa d'Este ACI Como, della durata di circa 2 ore e 30 minuti, in onda il 21 ottobre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (doc. a), da versarsi entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica;

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di obbligare l'Impresa al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale nella Sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRETTORE
Dott. Roberto Conforti

Allegati:

a) offerta ETV